FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 080/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 dicembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; con la presenza delle sig.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO DEL SIG. PULVIRENTI ANTONINO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/CATANIA DEL 9.5.2015 – NOTA N. 919/17PF15-16/SP/AC DEL 20.7.2016;

PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/CATANIA DEL 27.4.2015 - NOTA N. 924/86PF15-16/SP/CC DEL 20.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 12.10.2016)

2. RICORSO DEL SIG. ARBOTTI FERNANDO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 3;
- AMMENDA DI €10.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/CATANIA DEL 9.5.2015 – NOTA N. 919/17PF15-16/SP/AC DEL 20.7.2016;

PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/CATANIA DEL 27.4.2015 - NOTA N. 924/86PF15-16/SP/CC DEL 20.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 12.10.2016)

La C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1 e 2:

- accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Sig. Pulvirenti Antonino riducendo la sanzione dell'ammenda ad €10.000,00;
- accoglie parzialmente, il ricorso come sopra proposto dal Sig. Arbotti Fernando confermando la sola ammenda di €10.000,00. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

- 3. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DI:
 - SIG. RISPOLI VINCENZO ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL'ART. 16. COMMA 1 REGOLAMENTO AGENTI:
 - CALC. FAZIO PASQUALE DANIELE ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ANDRIA BAT, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL'ART. 16, COMMA 1 REGOLAMENTO AGENTI;
 - CALC. CARMINATI OLIVERA BARROS RAPHAEL ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ANDRIA BAT, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL'ART. 21, COMMA 5 REGOLAMENTO AGENTI, NONCHÉ DELL'ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F.;
 - CALC. EVANGELISTA MATTIA ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ANDRIA BAT, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL'ART. 21, COMMA 5 REGOLAMENTO AGENTI, NONCHÉ DELL'ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F.,

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2449/400 PF14-15 GP/MA DEL 6.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 3.11.2016)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e in parziale riforma della decisione impugnata, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., annulla la predetta decisione nella parte in cui dichiara irricevibile il deferimento nei confronti del sig. Rispoli Vincenzo e dei calciatori Fazio Pasquale Daniele, Carminati Olivera Barros Raphael e Evangelista Mattia, rinviando al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - per il relativo esame di merito.

- 4. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.:
 - PETRUCCI RICCARDO, ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 6 C.G.S.,
 - CALIDONNA SALVATORE MAURIZIO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 6 C.G.S.,
 - MAZZEI ANTONIO DETTO "BOBO", ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ U.S. PALMESE A.S.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMI 1 E 2 C.G.S.,
 - PIEMONTESE FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ U.S. PALMESE A.S.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMI 1 E 2 C.G.S.,
 - CARBONE GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. PALMESE A.S.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMI 1 E 2 C.G.S.,
 - SALERNO ROSARIO, ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ U.S. PALMESE A.S.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 7 C.G.S.,
 - GALANTUCCI ALESSIO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMI 1 E 2 C.G.S.,

E DELLE SOCIETÀ:

- A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 7 COMMA 2 E 4 COMMA 2 C.G.S.,
- U.S. PALMESE A.S.D., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 7 COMMA 2 E 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.,

- A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 7 COMMA 2 E 4 COMMA 2 C.G.S.,
- U.S. SCALEA 1912, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PRESUNTA EX ART. 4 COMMA 5 C.G.S.,

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N.1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL'1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Calabria - Com. Uff. n. 45 del 24.10.2016)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e annulla la decisione impugnata, rinviando al Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Calabria - per il relativo esame di merito.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Pubblicato in Roma il 14 dicembre 2016

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio